



# Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2024/0337 del 25/06/2024 volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di C.C.I. di "Errata corrige, interpretazione autentica del Contratto Collettivo Integrativo del 21/12/2023 Triennio 2023-2025" sottoscritta in data 03/06/2024 e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 337 del 25/06/2024, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

**il giorno 12 settembre 2024**

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

nella persona della Caposettore Risorse Umane e Organizzazione, dott.ssa Sonia Furlan

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

Giorgio Lucarelli  
Elisabetta Lucarelli  
Furlan, Maurizio Furlan

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

**“Errata corrige, interpretazione autentica  
del CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
del 21/12/2023 Triennio 2023 – 2025”**

Si richiamano il Contratto Collettivo Integrativo Triennio 2023-2025 sottoscritto in data 21/12/2023 e il successivo C.C.I. di “Errata corrige, interpretazione autentica ed integrazione del Contratto Collettivo Integrativo del 21/12/2023 Triennio 2023-2025” sottoscritto in data 25/03/2024;

Dato atto che nella fase istruttoria, attualmente in corso, da parte del Settore Risorse Umane e Organizzazione per l’applicazione dell’istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali 2023 sono stati rilevati alcuni ulteriori errori materiali;

Tutto ciò premesso, **le parti concordano la correzione dei seguenti errori materiali, relative all’All. n. 7 “Progressioni Economiche all’interno delle Aree - triennio 2023-2025” del C.C.I. del 21/12/2023 e ss.mm.ii. con C.C.I. del 25/03/2024:**

● **Art. 1 – Requisiti di partecipazione**

Al comma 1, lettera b) è stato erroneamente omesso un chiarimento presente nei precedenti C.C.I. relativi alle Progressioni economiche orizzontali, cioè che è necessario un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi maturati alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello della Progressione.

Detto principio è implicito nel C.C.N.L. 16/11/2022 e nel C.C.I. del 21/12/2023, ma per una maggiore chiarezza si ritiene di esplicitarlo.

Pertanto si corregge sostituendo come segue il comma 1, lettera b):

*“Non avere beneficiato alla data del 01/01 dell’anno della Progressione di alcuna progressione economica nei precedenti 2 anni (es. in caso di P.E.O. al 01/01/2023, assunzione o ultima progressione e.o. in data precedente o pari al 01/01/2021); è necessario, quindi, un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi maturati alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello della Progressione.*

*Al fine del computo di tali 24 mesi di permanenza nella posizione economica, nei quali i dipendenti non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica, vengono conteggiati i periodi:*

*- a tempo indeterminato nel Comune di Padova o in altri Enti;*

*- a tempo determinato nel Comune di Padova o in altri Enti, con attribuzioni nel medesimo profilo e categoria/area di inquadramento (come da tabella A dei Profili equivalenti in calce al presente Allegato). Per i profili in corso precedentemente all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal C.C.N.L. 16/11/2022 si applica la tabella “di conversione” allegata alla D.G.C. n. 117 del 21/03/2023”.*

● **Art. 2-bis - Criteri per l’attribuzione dei punteggi per le Progressioni Economiche Orizzontali al 01/01/2025**

Al criterio D la frase “Dopo il conseguimento di una Progressione in base al presente C.C.I. saranno valutati solo i corsi Syllabus conclusi successivamente alla data di decorrenza della Progressione E.O. acquisita.” costituisce un refuso, che pertanto si elimina.

● **Art. 4 – Modalità di attribuzione delle progressioni**

L'art. 101 del C.C.N.L. 16/11/2022 si riferisce al personale per il quale "sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali" per l'esercizio delle rispettive mansioni.

Si rileva che per mero errore materiale all'art. 4, non è stato fatto riferimento alle abilitazioni professionali.


Attuale testo: *"Tale incremento è previsto per il personale dell'Area degli Istruttori e dei Funzionari e dell'E.Q.:*

*- con i seguenti profili per i quali all'assunzione viene richiesta l'iscrizione all'Albo: Avvocato, Assistente sociale, Dietista, Funzionario salute e sicurezza;*

*- altro personale per il quale sia richiesta l'iscrizione ad ordini e albi professionali per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, su attestazione del relativo dirigente e previa esibizione di evidenze oggettive riferite al periodo precedente alla data a cui si riferisce la Progressione."*

Si corregge, quindi, come segue l'ultimo capoverso sopra riportato:

*"- altro personale per il quale sia richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, su attestazione del relativo dirigente e previa esibizione di evidenze oggettive riferite al biennio precedente alla data a cui si riferisce la Progressione."*

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a stylized, cursive name, and the initials below it appear to be 'S' and 'L'.